

ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA NUCLEARE

CONSIGLIO DIRETTIVO

DELIBERAZIONE N. 14024

Il Consiglio Direttivo dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, riunito in Roma il giorno 31 marzo 2016 alla presenza di n. 33 dei suoi componenti su un totale di n. 34;

- premesso che, in base all'articolo 2 del proprio Statuto, l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare promuove, coordina ed effettua la ricerca scientifica nel campo della fisica nucleare, subnucleare, astroparticellare e delle interazioni fondamentali, nonché la ricerca e lo sviluppo tecnologico pertinenti all'attività in tali settori, avvalendosi in via prioritaria della collaborazione delle Università;
- premesso che nel perseguimento della propria missione, l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare promuove e partecipa a collaborazioni, stipula Convenzioni in materia di studio, ricerca e servizi, promuove e provvede alla formazione scientifica e alla diffusione della cultura nei settori istituzionali anche in collaborazione con le Università;
- premesso che le Università sono Centri primari della ricerca scientifica nazionale e che è compito delle Università elaborare e trasmettere criticamente le conoscenze scientifiche, anche promuovendo forme di collaborazione con Istituti extra-universitari di ricerca, finanziati, in tutto o in parte, dallo Stato o da Organi preposti al finanziamento pubblico della ricerca;
- premesso che l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare intende favorire la promozione e lo sviluppo delle attività didattiche e di ricerca svolte dalle Università nei propri settori di attività;
- premesso che tra l'INFN e l'Università degli Studi di Milano esistono da tempo proficui rapporti di collaborazione scientifica, testimoniata dalla Convenzione Quadro relativa alla locale Sezione, in via di rinnovo;
- ritenuto di attivare una collaborazione al fine di potenziare le attività didattiche e di ricerca dell'Università di Milano nel settore scientifico-disciplinare ING-INF/01, mediante il finanziamento di un posto di ricercatore a tempo determinato presso il Dipartimento di Fisica "Aldo Pontremoli";
- vista la richiesta formulata dal Direttore della Sezione di Milano con lettera del 25 gennaio 2016 prot. n. 0000032, relativa all'attivazione di un posto di ricercatore a tempo determinato presso il Dipartimento di Fisica dell'Università degli Studi di Milano;
- esaminato lo schema di Convenzione per il finanziamento di un contratto di lavoro subordinato per ricercatore a tempo determinato in regime di tempo pieno presso l'Università degli Studi di Milano, ai sensi dell'articolo 24, comma 3, lettera a), della Legge n. 240/2010, presso l'Università di Milano, allegato e che fa parte integrante della presente deliberazione;

- **premesso che lo schema di Convenzione di cui alla presente deliberazione comporta per l'Istituto un onere finanziario complessivo pari ad € 150.000,00;**
- su proposta della Giunta Esecutiva;
- con n. 33 voti favorevoli;

DELIBERA

- 1) Di approvare la “Convenzione per il finanziamento di un contratto di lavoro subordinato per ricercatore a tempo determinato in regime di tempo pieno presso l'Università degli Studi di Milano, ai sensi dell'articolo 24, comma 3, lettera a), della Legge n. 240/2010”, allegato e che fa parte integrante della presente deliberazione.
- 2) L'onere finanziario derivante dalla proposta di cui al precedente numero 1), valutato complessivamente in euro 150.000,00, trova copertura sui fondi disponibili al capitolo U1040102008 (assegni di ricerca) del Bilancio 2016 dell'Istituto.

Convenzione per il finanziamento di un contratto di lavoro subordinato per ricercatore a tempo determinato in regime di tempo pieno presso l'Università degli Studi di Milano, ai sensi dell'art. 24 comma 3, lettera a) della legge 30 dicembre 2010, n. 240

TRA

L'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, con sede legale in Frascati (Roma), (c.a.p.) 00044, Via Enrico Fermi n. 40, C.F. 84001850589, legalmente rappresentato dal Prof. Fernando Ferroni, in qualità di Presidente, domiciliato per la carica presso la sede legale dell'Istituto, autorizzato alla stipula della presente convenzione con deliberazione del n. del, di seguito indicato come "INFN" o "Ente finanziatore"

E

l'Università degli Studi di Milano, con sede legale in via Festa del Perdono, 7 - 20122, Milano, C.F. C.F. 80012650158 - P.I. 03064870151, legalmente rappresentata dal Magnifico Rettore Prof. Gianluca Vago, di seguito indicata come "Università" o "Ateneo"

premesso che

- a) l'Università degli Studi di Milano, previa verifica delle risorse finanziarie disponibili nell'ambito della propria programmazione triennale, può procedere alla stipula di contratti di lavoro subordinato, di durata triennale prorogabili per soli due anni e per una volta sola, per l'assunzione di ricercatori a tempo determinato ai sensi dell'art. 24, comma 3, lettera a) della Legge 30 dicembre 2010, n. 240;
- b) l'articolo 18, comma 3 della menzionata Legge consente che gli oneri derivanti dall'attribuzione dei predetti contratti possano essere a carico totale di altri soggetti pubblici e di soggetti privati mediante stipula di apposita convenzione di importo e durata non inferiore a quella del contratto per il posto di ricercatore di cui all'art. 24, comma 3, lettera a);
- c) il Consiglio del Dipartimento di Fisica intende bandire una procedura pubblica di selezione per l'assunzione di un ricercatore a tempo determinato (di seguito "ricercatore") con contratto di lavoro subordinato di tipo a) in regime di tempo pieno, nel settore concorsuale nel settore concorsuale 09/E3 - Elettronica - settore scientifico disciplinare ING-INF/01, previo finanziamento che assicuri l'acquisizione della somma necessaria alla copertura totale degli oneri previsti;
- d) il "Regolamento per l'assunzione dei ricercatori a tempo determinato ai sensi dell'art. 24 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240" dell'Università degli Studi di Milano prevede che la convenzione sopra richiamata sia stipulata con l'eventuale soggetto finanziatore prima della emanazione del bando di selezione;
- e) l'INFN, in base ai propri compiti istituzionali, promuove, coordina ed effettua la ricerca scientifica nel campo della fisica nucleare, subnucleare, astroparticellare e delle interazioni fondamentali, nonché la ricerca e lo sviluppo tecnologico pertinenti all'attività in tali settori, con riguardo in particolare per lo studio delle particelle e dei costituenti elementari delle materie e delle loro interazioni fondamentali;
- f) l'INFN, avendo un concreto interesse al progresso degli studi e della ricerca nel settore concorsuale sopra indicato alla lettera c), intende sostenere i costi derivanti dall'assunzione del ricercatore da parte dell'Università;
- g) gli obiettivi e le finalità dell'INFN risultano convergenti con quelli dell'Università e sono rispettosi dei principi fondamentali dell'Ateneo che promuove ed organizza

l'istruzione superiore e la ricerca scientifica nel pieno rispetto della libertà di insegnamento e di scienza, con l'assoluto divieto per coloro che lavorano al suo interno di operare in conflitto di interessi con l'istituzione;

- h) l'articolo 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, consente alle pubbliche amministrazioni di concludere tra loro accordi per regolare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 - Premesse

Quanto in premessa specificato costituisce parte integrante e sostanziale della convenzione.

Art. 2 - Oggetto

La presente convenzione ha per oggetto il finanziamento di un contratto di lavoro subordinato per ricercatore a tempo determinato di tipo a), di durata triennale prorogabile per soli due anni e per una volta sola, in regime di tempo pieno nel settore concorsuale 09/E3- Elettronica – settore scientifico disciplinare ING-INF/01, presso il Dipartimento di Fisica "Aldo Pontremoli" dell'Ateneo (di seguito Dipartimento), ai sensi dell'art. 18, comma 3, della Legge 240/2010.

Art. 3 - Impegni dell'INFN

L'INFN si obbliga a corrispondere all'Università la somma necessaria ad assicurare all'Ateneo, per la durata del contratto di cui al precedente articolo 2, la copertura dei costi connessi all'assunzione del ricercatore, comprensivi degli oneri previdenziali e fiscali previsti a norma di legge.

L'INFN è a conoscenza che il contratto di durata triennale tra l'Università e il ricercatore può essere prorogato, nei sei mesi antecedenti la scadenza del terzo anno, su richiesta del Dipartimento coinvolto e con il consenso dell'interessato, per altri due anni e per una sola volta, ai sensi della normativa vigente richiamata in premessa. Nel caso in cui l'INFN intenda finanziare tale proroga dovrà comunicare all'Università, prima dell'inizio del semestre conclusivo del contratto del ricercatore, l'impegno a proseguire il finanziamento per gli ulteriori due anni alle medesime condizioni previste per il primo triennio.

Gli adempimenti a carico dell'INFN si intendono assolti con il pagamento dell'intera somma equivalente alla totalità degli oneri stipendiali sostenuti dall'Ateneo in relazione alla durata complessiva del contratto stipulato con il ricercatore.

Art. 4 - Modalità di finanziamento

Il finanziamento è costituito dalla somma di € 50.000,00 per ogni anno di durata dei tre anni del contratto del ricercatore e per ogni anno nel caso di eventuale proroga biennale.

L'INFN si impegna al versamento anticipato del finanziamento triennale, pari complessivamente ad € 150.000,00 (centocinquantamila/00) in un'unica soluzione, entro 60 giorni dalla richiesta da parte dell'Università. L'importo del finanziamento è forfettario ed omnicomprensivo.

L'accredito delle somme sopra indicate avverrà mediante girofondo direttamente sul conto di tesoreria unica contabilità speciale n.xxx intestato all'Università degli Studi di Milano presso la Banca d'Italia.

Tali versamenti non potranno essere per alcun motivo sospesi o ritardati, ogni eccezione è sin d'ora rimossa e rinunciata dall'INFN.

Fermo restando l'obbligo dell'INFN di effettuare i versamenti dovuti nei termini indicati, l'Università si riserva la facoltà di procedere, previa diffida e messa in mora, ai sensi degli artt. 1453 e segg. del codice civile, nel caso in cui il finanziatore risulti inadempiente all'obbligo di pagamento, fatto comunque salvo il diritto dell'Università di chiedere il risarcimento dei danni derivanti dall'inadempimento.

Art. 5- Impegni dell'Università

L'Università si impegna a bandire il posto di ricercatore a tempo determinato di tipo a) e a procedere alla stipula del contratto con il ricercatore secondo i termini e le modalità stabiliti dalla normativa nazionale ed universitaria vigente. Il Servizio Concorsi e Carriere Docenti comunicherà all'INFN il nominativo del ricercatore assunto, la data della presa di servizio, la data di scadenza del contratto e dell'eventuale periodo di proroga.

Al predetto ricercatore a tempo determinato è riconosciuto il trattamento economico previsto dalla normativa vigente in materia.

Il Dipartimento si impegna, con decorrenza dalla data di stipula del contratto con il ricercatore, a consegnare all'INFN una relazione annuale di aggiornamento sull'andamento dell'attività di didattica e di ricerca svolte dal ricercatore e sulle eventuali pubblicazioni prodotte.

Art. 6 - Condizione risolutiva

La convenzione si intende risolta di diritto, ai sensi dell'art. 1353 del codice civile, qualora l'Università non possa procedere all'assunzione del ricercatore.

In caso di risoluzione l'Università provvederà a restituire le somme eventualmente già versate dall'INFN senza ulteriori obblighi e senza dovere altre somme, a qualsiasi titolo, all'INFN.

Art. 7 - Cessazione del rapporto con il ricercatore

Nell'ipotesi in cui si verificasse la cessazione del rapporto tra l'Università ed il ricercatore, ove l'Università e l'INFN non definiscano in apposito accordo le modalità per l'utilizzo da parte dell'Università delle residue annualità di finanziamento, l'INFN potrà recedere dalla presente convenzione e l'Università sarà tenuta a restituire le somme non utilizzate, fermo restando l'impegno dell'INFN di corrispondere all'Università tutte le somme necessarie alla copertura dei costi sostenuti a seguito dell'assunzione del ricercatore e maturati fino alla data di cessazione del medesimo.

Art. 8 - Impegni delle parti

L'INFN e l'Università potranno concordare eventuali iniziative di comunicazione dei rispettivi interventi e risultati definendone successivamente modi, forme e tempi anche per evidenziare il sostegno finanziario dell'Ente.

Art. 9 - Durata

Le parti concordano che il loro rapporto decorre dalla data di stipula della presente convenzione e termina alla conclusione di tutti gli adempimenti ivi previsti relativi ai primi tre anni di durata del contratto con il ricercatore. Qualora il finanziatore assuma l'impegno a proseguire il finanziamento per gli ulteriori due anni e l'Università approvi la proroga biennale del contratto con il ricercatore, il rapporto prosegue automaticamente fino alla conclusione di tutti gli adempimenti relativi ai due anni di proroga.

Art. 10 – Firma digitale

La presente convenzione è firmata digitalmente, in unico originale, ex art. 24, commi 1 e 2 del C.A.D. - codice dell'Amministrazione digitale - Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 ed è esente da tasse e imposte indirette diverse da quelle sul valore aggiunto ai sensi

dell'art. 1 commi 353 e 354 della L. 23.12.2005 n. 266.

DATA*

FIRMA**

Istituto Nazionale di Fisica Nucleare
Il Presidente
Prof. Fernando Ferroni

FIRMA**

Università degli Studi di Milano
Il Rettore
Prof. Gianluca Vago

*La data di stipula coincide con la data di apposizione dell'ultima firma digitale.

**Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e del D.P.C.M. 22 febbraio 2013 e ss.mm.ii.